



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI  
G.U. DR. MAURIZIO COLANGELO  
Sentenza

PROC: 3240/2015 R.G.

TRA  
[REDACTED], rapp.to e difeso dall' AVV. MARINA  
FLOCCO

ATTORE OPPONENTE  
E

B.N.L SPA, Rapp.to e difeso dall' AVV L. GHIA  
OPPOSTO

E  
CARDIFF VITA SPA E CARDIFF ASSURANCE RISQUES DIVERS,  
rapp.to e difeso dall' AVV. M.M D'ARGENIO E G. SALUSTRI

FATTO E DIRITTO

- Con atto di citazione [REDACTED], l'attore conveniva in giudizio il convenuto [REDACTED], per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "COME DA ATTO DIFENSIVO. Si costituiva la convenuta.
- SI DISPONEVA SU RICHIESTA DI PARTE ATTRICE LA CHIMATA IN CAUSA DEL TERZO CHE SI COSTITUIVA
- Veniva celebrata la prima udienza il 1.10.2015 dinanzi al GU Pellettieri assegnando il fascicolo all'odierno giudicante e si differiva al 10.11.2015 e il GU DIFFERIVA la causa al 23.02.2016 invitando i procuratori al deposito di tutti gli atti difensivi in formato cartaceo non potendo accedere alla consolle del precedente giudicante, si autorizzava la chiamata del terzo e si differiva al 29.03.2016 si addiveniva al 6.09.2016 ove si chiedevano i termini di cui all'art. 183 cpc e si differiva al

27.09.2016 per deposito fascicolo non prodotto e si differiva al 12.01.2017 ex art. 183 cpc e rilevato che mancava il contratto di garanzia specifica e non quella collettiva del finanziamento BNL filiale di Cisterna si differiva al 23.02.2017 con invito al deposito del medesimo documento sia in formato telematico che cartaceo, si differiva al 20.04.2017 per astensione e si differiva al 20.06.2017 per prova testimoniale e per conferimento incarico al CTU e al 2.11.2017 e 18.01.2018 e si tratteneva la causa in decisione con termine per note replica al 9.04.2018.

Nel rito e merito:

la domanda deve essere accolta ma per differenti motivi rilevabili di ufficio.

Quanto al merito è da rilevare che andando a verificare le emergenze istruttorie e documentali devono effettuarsi delle valutazioni anche tenendo conto della giurisprudenza di settore ed in relazione alla CTU.

Quanto al finanziamento nessun tipo di documento è stato offerto né dall'opponente né dal terzo chiamato tale da assurgere a garanzia del pagamento, in quanto anche il documento inserito nel fascicolo interno all'opponente è privo di sottoscrizione, ma in ogni caso il contratto di finanziamento non è rinvenibile in alcun documento

Detto ciò la domanda deve essere accolta per altri motivi rilevabili di ufficio.

Il decreto ingiuntivo emesso solo sulla base dell'estratto dei saldaconti è invalido in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito; ai sensi degli artt. 2709 c.c. e 364 c.p.c., infatti, costituisce prova scritta ai fini del decreto monitorio, in materia bancaria, l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito alla attuale pretesa da parte della banca.

Il certificato di saldaconto finale, infatti, era sufficiente a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo solo prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385/1993, (T.U. Leggi in materia bancaria), il quale, a norma dell'art. 50 prescrive adesso che il decreto ingiuntivo di cui all'art. 633 c.p.c. deve essere richiesto, dalla banca, esclusivamente in base all'estratto conto certificato reso conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.

Tale norma risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell'eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio,

consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso.

L'art 50 TUB introduce una fattispecie nuova ed autonoma rispetto a quelle considerate dal c.p.c. derogando in tal modo al generale principio della non invocabilità a proprio favore del documento redatto da una delle parti.

Occorre però, a tal proposito, fermare l'attenzione sul documento esattamente richiamato e previsto come idoneo alla richiesta di decreto d'ingiunzione di pagamento dall'art. 50 TUB.

Tale articolo, infatti, parla espressamente di estratto conto, ovvero di quel documento richiamato e disciplinato dall'art. 119 TUB oltre che dagli artt. 1853 e 1857 c.c.

Ebbene il collegamento tra le due norme ci permette di poter affermare che l'estratto conto necessario è quello relativo all'ultima scadenza, secondo la periodicità concordata tra le parti.

Ebbene quanto allegato solitamente dalle banche alla richiesta di ingiunzione di pagamento, non è l'estratto conto inteso dall'art. 50 e 119 TUB, bensì il vecchio "saldaconto" previsto dalla normativa previgente. Tra l'altro cosa fosse in realtà il "saldaconto" non era dato poterlo ricavare da alcuna norma di legge, a differenza dell'estratto conto che viene menzionato e regolamentato dall'art. 119 TUB e successive **modifiche**. Ad ogni buon conto possiamo provare a definire il "saldaconto" come quel registro nel quale la banca, invece che evidenziare analiticamente tutti i rapporti intercorsi tra la banca e il cliente, si limitava ad esplicitare il risultato riassuntivo dei rapporti stessi senza specificarne il contenuto.

Va da sé quindi l'assoluta mancanza di attendibilità del "saldaconto" e la sua inidoneità ad essere utilizzato quale documento alla stregua di quelli indicati dall'art. 633 e ss c.p.c. come idonei alla richiesta di ingiunzione di pagamento.

Ecco perché l'art. 50 TUB cita espressamente l'estratto conto. Questo infatti, è un documento contabile consistente in un prospetto in cui sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo e che esprime, quindi, non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni fino ad una certa data con l'indicazione di un saldo.

**Da ciò si evince, quindi, la maggior analiticità rispetto al saldaconto, che si traduce in una maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela così come previsto dall'art. 119 TUB il quale al secondo comma prevede che esso debba essere inviato al correntista con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.**

Di qui l'importanza della conoscenza del documento contabile da parte del cliente e della sua intelligibilità relativamente ad ogni posta.

*La banca, tra l'altro, al fine di ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, deve fornire prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente così come ha l'obbligo di allegare al ricorso per ingiunzione di pagamento il contratto di apertura di CC redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall'art. 117 TUB.*

Sul punto è da richiamare l'ipotesi dell'art. 2967 cc. Il principio dell'art. 2697 c.c., disciplinante il principio dell'onere della prova, secondo cui spetti a chi vuole far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti costitutivi, opera anche nel giudizio di cognizione ordinario eventualmente introdotto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, comportando, per la parte opposta, l'onere di individuare in giudizio i fatti costitutivi della propria pretesa. Nel caso in oggetto si osserva in atti che nella fase monitoria la banca ha prodotto l'estratto saldaconto, documentazione avente sicuramente una valenza probatoria sufficiente, in quella sede, per l'ottenimento del decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione successivo, invece, la produzione del contratto di conto corrente e/o di tutti gli estratti conto emessi durante il rapporto, sono da considerarsi documenti contabili, questi ultimi, che costituiscono un elemento più analitico per verificare l'esistenza del credito vantato, poichè certificano in dettaglio le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo contabile con le condizioni attive e passive praticate dalla opposta al cliente. Tuttavia la valenza probatoria degli estratti conto è indubbiamente più forte rispetto a quella del saldaconto che esprime, invece, il saldo riassuntivo dei rapporti di conto intercorsi tra la banca e il correntista. **Ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici, che non vi è stata, la banca avrebbe dovuto fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi all'odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni. (cfr Cassazione Civile, sez. VI-I, ordinanza 01/07/2014 n° 14887)**

Ed ancora quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata, "chi vuol far valere un diritto in giudizio"

implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo (il correntista) non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto (la banca) che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.

La questione è stata inizialmente approfondita dalla Corte d'Appello di L'Aquila, Cons. Elvira Buzzelli, nella sentenza 9 settembre 2010, n. 615: *"Giova preliminarmente segnalare, in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito, qual è quella in oggetto, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. IV, n. 28516/2008), ai cui principi il Collegio ritiene di aderire, la quale - per quel che qui interessa - ha chiarito che nelle azioni di accertamento negativo i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa (conforme Cass. Civ. n. 1391/1985). Statuisce, inoltre, che le regole di distribuzione dell'onere della prova confermano che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo"*.

In base ai principi che regolano l'onere della prova, ribaditi da recenti pronunce della Corte di Cassazione, il soggetto che chiede il pagamento del saldo debitore del conto corrente, deve dimostrare l'esistenza e la consistenza del proprio credito mediante il contratto di conto corrente c/o finanziamento da cui questo è sorto, nonché delle scritture contabili di riferimento.

**Vale a dire degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, dall'apertura all'estinzione del conto perché solo esaminando tutti gli estratti conto si può verificare se il saldo finale è corretto, in ogni caso un dischetto offerto in produzione non costituisce prova dell'integrale rapporto contabile tra le parti non supportato dalle forme previste dalla legge in merito alla sua autenticità-**

Ebbene la giurisprudenza e la dottrina ritengono che, se la banca non è in grado di provare l'invio dell'estratto conto, per poter ottenere il decreto

ingiuntivo, deve allegare al ricorso tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo sorgere.

Oltre a ciò, fondamentale, nella formulazione della norma, è la previsione che il dirigente bancario debba attestare e certificare la conformità dell'estratto conto alle scritture contabili con la contestuale dichiarazione che il credito in esso evincibile è vero e liquido.

Essendo il dirigente certificante responsabile delle attestazioni che compie ai fini della procedura monitoria agevolata, è indispensabile che lo stesso sia precisamente individuabile e, pertanto, ne sia indicato il nome e la firma sia leggibile. Si rendono necessarie, quindi, entrambe queste due condizioni.

Si precisa in una sentenza della Suprema Corte [Cfr. Cass. sent. n. 21466/2013] che nei rapporti bancari e/o di finanziamento in conto corrente la banca ha l'onere di produrre gli estratti, conformi ai criteri richiesti dalla legge, a partire dall'apertura del conto, né l'istituto di credito può sottrarsi dall'assolvimento di questo onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili per oltre 10 anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.

L'impersonalità data dalla illeggibilità della firma e quindi l'impossibilità di identificare senza ombra di dubbio il firmatario e la sua qualifica – elemento essenziale secondo la previsione legislativa – escludono che il documento prodotto abbia i requisiti di cui all'art. 50 cit., anche perché se ciò non fosse, verrebbe impedito il diritto di difesa.

Ebbene il mancato rispetto di tutte le previsioni e prescrizioni normative analizzate sino ad ora determina, quindi, la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di cui all'art 633 c.p.c.

*Pertanto, in conclusione, non avendo il convenuto provato che il saldo negativo portato dal primo estratto conto prodotto fosse quello effettivo, il saldo va convenzionalmente azzerato, conformemente ai principi condivisibili espressi da Cass 23974/10, cui si rimanda, e che, per le ragioni sopra esposte, debbono trovare applicazione anche qualora sia il correntista ad agire in giudizio”.*

Pertanto, sia nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo che in quelli ordinari di accertamento del credito, sarà sempre onerata la banca e o il finanziatore, unica parte che tiene il conto durante il rapporto

di apercredito in conto corrente, a produrre non solo contratto scritto ed estratti conto integrali, ovvero dall'apertura alla chiusura del rapporto, **NONCHE' PROVA DELLA COMUNICAZIONE DEI MEDESIMI AI FINI DI CONSENTIRE AL CORRENTISTA EVENTUALI RECLAMI** o, per i rapporti in corso, sino alla data della citazione.

Quanto alla mancanza di prova della polizza assicurativa di cui avrebbe dovuto avere copia la opponente non si può dire raggiunta la prova di quanto sostenuto in relazione alla chiamata in causa del terzo. Tuttavia essendovi la polizza collettiva si ritiene vi siano giusti motivi di compensare le spese di giudizio nei confronti del chiamato.

Pertanto l'opposizione deve essere accolta, **NEI LIMITI DELLA MOTIVAZIONE**, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e le spese legali seguono la soccombenza

Le spese seguono la soccombenza.

#### P.Q.M

Definitivamente disattendendo ogni altra eccezione c/o deduzione, così si statuisce:

- 1) Accoglie l'atto opposizione nei confronti dell'opponente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- 2) Condanna l'opposto alla rifusione a favore della parte opponente della somma a titolo di **ESBORSI LEGALI** della somma pari ad euro 1.500 , oltre accessori, oltre alla rifusione spese vive
- 3) Spese compensate tra opponente e terzo chiamato.

Velletri 11.06.2018

IL GIUDICE

TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI
12 GIU. 2018

IL CANCELLIERE  
Rosita Gallo

